

di eventi bellici o di calamità naturali, un'autorizzazione all'espatrio del minore rilasciata dall'autorità dello Stato di provenienza, convalidata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, e apposto nulla osta rilasciato dal Ministero degli affari esteri, di intesa con il Ministero dell'interno.

2. Il visto di ingresso per adozione può essere comunque negato in tutti i casi in cui, sulla base di elementi gravi, concreti ed attuali, si possa ritenere che larichiesta di visto dissimuli una sottrazione illegale di minore straniero o l'avviamento all'immigrazione illegale.

3. Il permesso di soggiorno per attesa adozione è rilasciato:

a) al minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per adozione;

b) al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è stato dichiarato adottabile con provvedimento, passato in giudicato, pronunciato dal competente tribunale per i minorenni.

4. Il permesso di soggiorno è rilasciato per un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di adottabilità e fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia l'adozione del minore da parte di cittadino italiano.

5. Il permesso di soggiorno per affidamento è rilasciato al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è oggetto di provvedimento di affidamento pronunciato dal competente tribunale per i minorenni. Il permesso ha la durata di un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di affidamento.

6. Al minore straniero titolare di permesso di soggiorno per attesa adozione o affidamento si applica il trattamento previsto dalla presente legge per il minore straniero che abbia attuato il ricongiungimento familiare, inclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato qualora in possesso dei requisiti di età previsti dalla legge.

7. Al compimento della maggiore età lo straniero che si trova anche in stato di adottabilità ovvero che era in stato di affidamento ottiene, su domanda da presentare al questore della provincia in cui vive, il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o per lavoro autonomo o per studio, o per motivi familiari, anche in mancanza dei requisiti di legge.

**\*29. 02.**

Lucidi, Moroni.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
29.03 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO

*All'articolo 29-bis, all'ultimo periodo, sostituire le parole:* prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 *con le seguenti:* può essere rilasciato solo se sussistono i requisiti di cui all'articolo 21 nonché nel rispetto dei limiti e delle modalità stabiliti con i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3.

**0. 29. 03. 1.**

Contento, Menia, Gasparri,  
Franz.

*Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:*

*ART. 29-bis (Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età).* — 1. Al compimento della maggiore età allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.

**29. 03 (nuova formulazione).**

Governo.

**(A.C. n. 3240, sezione 3)****ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 30.***(Comitato per i minori stranieri).*

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori secondo le previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché l'indicazione delle regole e delle modalità per il soggiorno, l'affidamento e il rimpatrio.

3. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 30.***Sopprimerlo.***\*30. 4.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimerlo.***\* 30. 5.**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

*Sopprimere il comma 1.***30. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: tre.***30. 1.**

Fragalà.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI).*

*Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente: Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato, sentiti i ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del comitato concernente la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della convenzione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.*

**30. 10.**

Governo.

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.*

**30. 7.**

Michelini, Pozza Tasca, Servodio, Valetto Bitelli, Scoca, Di Luca.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sopprimere il comma 2.*

**30. 8.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, sostituire le parole: del Ministro da lui delegato con le seguenti: dei Ministri rappresentati nel Comitato.*

**30. 2.**

Fragalà.

*Al comma 2, dopo le parole: i compiti del Comitato aggiungere la seguente: medesimo.*

**30. 3.**

Fragalà.

*Sopprimere il comma 3.*

**30. 9.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

*(Rifugiati e asilo umanitario).*

1. In attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, ha diritto

d'asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, essere impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Per poter godere del diritto di asilo in Italia lo straniero deve presentare alla competente autorità italiana un'apposita domanda nei modi previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla domanda. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo e che non ha titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di una carta di soggiorno o di un altro permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, il questore della provincia in cui dimora rilascia e rinnova gratuitamente, anche prescindendo dal possesso di un valido documento di viaggio, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sulla domanda di asilo, valido anche per l'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rinnovato per la durata di sei mesi, anche più volte, fino alla notificazione della decisione sulla domanda di asilo adottata dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo di cui all'articolo 30-ter, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza, fino alla notificazione della decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale, presentato contro il diniego della domanda di asilo. In tali casi, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo ovvero qualora sia pendente il predetto ricorso giurisdizionale, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo e l'iscrizione a corsi di studio.

3. Lo straniero che ha presentato domanda può godere dell' asilo nel territorio italiano in una delle seguenti forme:

a) è riconosciuto lo *status* di rifugiato allo straniero il quale si trova nelle condizioni previste dalla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo *status* dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo ai sensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95, nonché allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato nel Paese di appartenenza per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale Paese danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico.

4. La domanda di asilo non può comunque essere accolta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo qualora, in base a riscontri oggettivi, sussista una delle seguenti circostanze ostative:

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato, nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione, se risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà regolarmente soggiornare e riceverà un

trattamento conforme alle norme internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana e sulla protezione dei rifugiati;

b) lo straniero provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata; in tale caso tuttavia la domanda è inammissibile soltanto se risulta accertato il consenso dello Stato terzo alla riammissione dello straniero, al fine di consentirne l'accesso ad una procedura equa di esame della domanda e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno Stato in cui non sia protetto da persecuzione;

c) lo straniero abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità, come definiti e disciplinati dalle norme e dai trattati internazionali in vigore per l'Italia;

d) lo straniero, trovandosi nelle condizioni indicate alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, abbia chiesto o ottenuto assistenza e protezione da un altro Stato;

e) l'esame della domanda di asilo sia di competenza di un altro Stato in applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

f) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire le proprie generalità;

g) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile e lo straniero non allegghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti

dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione definitiva relativa alla precedente domanda di asilo.

5. In conformità alla citata Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, il riconoscimento dello *status* di rifugiato comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, nonché per il suo coniuge non separato legalmente, per i suoi figli minori non coniugati con lui conviventi e per i suoi genitori a carico che con lui convivano in Italia:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge di un documento di viaggio per rifugiati e di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di cinque anni rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell'asilo; in ogni caso lo straniero sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale del permesso di soggiorno per asilo politico, richiede alla Commissione nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione e per il tramite della questura della provincia in cui dimora, una decisione di accertamento della permanenza dello *status* di rifugiato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione; qualora la commissione nazionale deliberi in senso favorevole all'accertamento della permanenza dello *status* di rifugiato, il questore rinnova per ulteriori cinque anni il permesso di soggiorno per asilo politico;

b) il medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, di corsi di istruzione di ogni ordine e grado, di accesso agli interventi di sostegno al diritto allo studio, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria, nonché di ricongiungimento familiare con familiari stranieri;

c) l'accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

d) l'accesso a specifici programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione,

di rimpatrio volontario in condizioni di sicurezza e dignità, di integrazione lavorativa finalizzata al raggiungimento dell'autosufficienza economica, nonché a corsi di lingua italiana; tali programmi sono attuati, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di attuazione, in via diretta dai comuni in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani o con altre associazioni aventi i criteri indicati nel regolamento; per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati legalmente residenti nei rispettivi territori;

e) il medesimo trattamento previsto dalle norme vigenti in favore dei profughi italiani in materia di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

f) l'erogazione, da parte del comma in cui dimora il rifugiato che si trovi in stato di bisogno, di un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di 180 giorni, il cui importo è determinato dal regolamento di attuazione della presente legge, o, in alternativa, di vitto e alloggio in centri di accoglienza;

g) l'erogazione da parte delle prefetture secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, di contributi finanziari per il rimpatrio volontario in condizione di sicurezza e di dignità.

6. Il riconoscimento dell'asilo umanitario comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, per il coniuge non separato legalmente, per i figli minori non coniugati con lui conviventi e per i genitori a carico con lui conviventi:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione, di un permesso di soggiorno per asilo umanitario, avente la durata di un anno, rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell'asilo umanitario;

b) il medesimo trattamento previsto dalla presente legge per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro

subordinato o per lavoro autonomo, fatti salvi i limiti minimi di età stabiliti dalla legge per lo svolgimento di attività lavorative.

7. Nei casi in cui la domanda di asilo è presentata da minori non accompagnati, le autorità che raccolgono, esaminano e decidono la domanda in Italia ne danno tempestiva comunicazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare, si provvede a raccogliere un'unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. In tale caso il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare, facendo menzione della avvenuta presentazione della domanda. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all'audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte, e adotta la decisione sulla domanda tenendo conto della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario con riferimento anche ad uno solo dei membri del nucleo familiare; in tale caso la decisione produce i medesimi effetti per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, salvo che per coloro per i quali sussista una delle cause ostantive indicate nel comma 4.

*Consequentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: TITOLO IV-bis (Disciplina del diritto d'asilo)*

**\*30. 01**

Masi.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

*(Rifugiati e asilo umanitario).*

1. In attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, ha diritto

d'asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, essere impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Per poter godere del diritto di asilo in Italia lo straniero deve presentare alla competente autorità italiana un'apposita domanda nei modi previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla domanda. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo e che non ha titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di una carta di soggiorno o di un altro permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, il questore della provincia in cui dimora rilascia e rinnova gratuitamente, anche prescindendo dal possesso di un valido documento di viaggio, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sulla domanda di asilo, valido anche per l'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rinnovato per la durata di sei mesi, anche più volte, fino alla notificazione della decisione sulla domanda di asilo adottata dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo di cui all'articolo 30-ter, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza, fino alla notificazione della decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale, presentato contro il diniego della domanda di asilo. In tali casi, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo ovvero qualora sia pendente il predetto ricorso giurisdizionale, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo e l'iscrizione a corsi di studio.

3. Lo straniero che ha presentato domanda può godere dell' asilo nel territorio italiano in una delle seguenti forme:

a) è riconosciuto lo *status* di rifugiato allo straniero il quale si trova nelle condizioni previste dalla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo *status* dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo ai sensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95, nonché allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato nel Paese di appartenenza per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale Paese danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico.

4. La domanda di asilo non può comunque essere accolta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo qualora, in base a riscontri oggettivi, sussista una delle seguenti circostanze ostative:

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato, nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione, se risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà regolarmente soggiornare e riceverà un trattamento conforme alle norme interna-

zionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana e sulla protezione dei rifugiati;

b) lo straniero provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata; in tale caso tuttavia la domanda è inammissibile soltanto se risulta accertato il consenso dello Stato terzo alla riammissione dello straniero, al fine di consentirne l'accesso ad una procedura equa di esame della domanda e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno Stato in cui non sia protetto da persecuzione;

c) lo straniero abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità, come definiti e disciplinati dalle norme e dai trattati internazionali in vigore per l'Italia;

d) lo straniero, trovandosi nelle condizioni indicate alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, abbia chiesto o ottenuto assistenza e protezione da un altro Stato;

e) l'esame della domanda di asilo sia di competenza di un altro Stato in applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

f) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire le proprie generalità;

g) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile e lo straniero non allegghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti

dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione definitiva relativa alla precedente domanda di asilo.

5. In conformità alla citata Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, il riconoscimento dello *status* di rifugiato comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, nonché per il suo coniuge non separato legalmente, per i suoi figli minori non coniugati con lui conviventi e per i suoi genitori a carico che con lui convivano in Italia:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge di un documento di viaggio per rifugiati e di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di cinque anni rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell'asilo; in ogni caso lo straniero sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale del permesso di soggiorno per asilo politico, richiede alla Commissione nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione e per il tramite della questura della provincia in cui dimora, una decisione di accertamento della permanenza dello *status* di rifugiato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione; qualora la commissione nazionale deliberi in senso favorevole all'accertamento della permanenza dello *status* di rifugiato, il questore rinnova per ulteriori cinque anni il permesso di soggiorno per asilo politico;

b) il medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, di corsi di istruzione di ogni ordine e grado, di accesso agli interventi di sostegno al diritto allo studio, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria, nonché di ricongiungimento familiare con familiari stranieri;

c) l'accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

d) l'accesso a specifici programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione,

di rimpatrio volontario in condizioni di sicurezza e dignità, di integrazione lavorativa finalizzata al raggiungimento dell'autosufficienza economica, nonché a corsi di lingua italiana; tali programmi sono attuati, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di attuazione, in via diretta dai comuni in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani o con altre associazioni aventi i criteri indicati nel regolamento; per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati legalmente residenti nei rispettivi territori;

e) il medesimo trattamento previsto dalle norme vigenti in favore dei profughi italiani in materia di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

f) l'erogazione, da parte del comma in cui dimora il rifugiato che si trovi in stato di bisogno, di un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di 180 giorni, il cui importo è determinato dal regolamento di attuazione della presente legge, o, in alternativa, di vitto e alloggio in centri di accoglienza;

g) l'erogazione da parte delle prefetture secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, di contributi finanziari per il rimpatrio volontario in condizione di sicurezza e di dignità.

6. Il riconoscimento dell'asilo umanitario comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, per il coniuge non separato legalmente, per i figli minori non coniugati con lui conviventi e per i genitori a carico con lui conviventi:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione, di un permesso di soggiorno per asilo umanitario, avente la durata di un anno, rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell'asilo umanitario;

b) il medesimo trattamento previsto dalla presente legge per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, fatti salvi i limiti minimi di età stabiliti dalla legge per lo svolgimento di attività lavorative.

7. Nei casi in cui la domanda di asilo è presentata da minori non accompagnati, le autorità che raccolgono, esaminano e decidono la domanda in Italia ne danno tempestiva comunicazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare, si provvede a raccogliere un'unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. In tale caso il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare, facendo menzione della avvenuta presentazione della domanda. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all'audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte, e adotta la decisione sulla domanda tenendo conto della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario con riferimento anche ad uno solo dei membri del nucleo familiare; in tale caso la decisione produce i medesimi effetti per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, salvo che per coloro per i quali sussista una delle cause ostative indicate nel comma 4.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: TITOLO IV-bis (Disciplina del diritto d'asilo)*

**\*30. 04**

Lucidi, Moroni.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

*(Commissione nazionale per il diritto di asilo. Domanda di asilo e cessazione dell'asilo).*

1. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo è competente ad esaminare e a decidere sulle domande di cessazione dell'asilo e svolge ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

2. Contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e contro la decisione di cessazione dell'asilo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui dimora lo straniero. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro trenta giorni dalla data della notificazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e sospende l'esecuzione della decisione. Il tribunale amministrativo regionale si pronuncia entro i successivi trenta giorni. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. In caso di annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del giudice che dichiara l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario sostituisce a tutti gli effetti la decisione della Commissione. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni imposta di bollo o di registro.

3. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È organo collegiale, i cui membri sono nominati con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri ogni cinque anni e possono essere confermati una volta soltanto. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato, ovvero in aspettativa, se docenti universitari, e, a pena di decadenza, non possono eser-

citare alcuna attività professionale, né ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione.

4. La Commissione nazionale per il diritto di asilo si compone di un consiglio di presidenza e di tre sezioni. Il Consiglio di Presidenza, formato dai presidenti delle sezioni, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente della Commissione, e, con funzioni consultive, da un rappresentante designato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, distribuisce i procedimenti tra le sezioni, stabilisce le direttive e i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, ne coordina l'attività, disciplina l'organizzazione interna della Commissione, determina le modalità e i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei membri delle sezioni e del personale della Commissione e trasmette alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza della Commissione. Ogni sezione della Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei procedimenti in materia di diritti fondamentali della persona umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di presidente;

b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di vicepresidente;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari della

polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o nell'applicazione degli accordi internazionali;

d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

e) un docente universitario o esperto qualificato, scelto tra le persone di riconosciuta competenza in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della condizione giuridica dello straniero;

f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati tra gli appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero.

5. Alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. È istituito il ruolo organico del personale dipendente della Commissione anche se in posizione di comando da altre amministrazioni pubbliche, per il quale il regolamento di attuazione della presente legge determina la consistenza organica, il trattamento economico e giuridico e l'ordinamento delle carriere, tenendo conto delle specifiche esigenze fun-

zionali ed organizzative della Commissione.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e le modalità della procedura di presentazione, raccolta ed esame delle domande di asilo e delle domande di cessazione dell'asilo, di decisione e comunicazione delle decisioni sulle domande di asilo o di cessazione dell'asilo. Esso indica le autorità rispettivamente competenti e i diritti dello straniero, nonché l'erogazione agli indigenti, fino alla comunicazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo, di un contributo di prima assistenza di importo mensile pari all'importo mensile dell'assegno sociale. Il regolamento prevede altresì le modalità per l'acquisizione della documentazione, indicata o prodotta dallo straniero fino al momento dell'audizione o comunque acquisita dalla Commissione; le modalità dei colloqui e dell'audizione dello straniero, svolta secondo i principi del contraddittorio di fronte a tutti i membri della competente sezione della Commissione; le modalità per assicurare durante tutte le fasi della procedura l'assistenza di un difensore o di una persona di fiducia dello straniero e di un interprete imparziale, nonché le modalità di rilascio, rinnovo, revoca e conversione dei permessi di soggiorno per asilo politico, per richiesta di asilo e per asilo umanitario. Le disposizioni del regolamento devono comunque rispettare gli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse.

7. In caso di rigetto della domanda di asilo lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, se posteriore, dalla data di notificazione della decisione, salvi gli effetti dell'eventuale im-

pugnazione e salvo che il questore gli rilasci, a richiesta, e se sussistono i relativi requisiti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per motivi familiari, per studio, per attesa di emigrazione verso altro Stato o per motivi di giustizia. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo può rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste.

8. Salvo il diritto dello straniero al quale è riconosciuto l'asilo in Italia di liberamente rinunciare e di rientrare definitivamente nel Paese di appartenenza, la Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara cessato l'asilo con una delle seguenti procedure:

a) mediante la decisione quinquennale che nega allo straniero la permanenza dello status di rifugiato ovvero a seguito di apposita procedura iniziata su richiesta scritta e motivata, notificata allo straniero interessato con traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, presentata dal questore o dal Ministro dell'interno, sentito in apposita audizione lo straniero, mediante la decisione che dichiara cessato lo status di rifugiato qualora sussista una delle circostanze indicate dall'articolo 1, lettera c), della citata Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, riconosce l'asilo umanitario se ne ricorrono i presupposti indicati dalla presente legge ovvero decide la cessazione dell'asilo. In tali casi, in mancanza di notificazione di ricorso giurisdizionale, il questore revoca il permesso di soggiorno per asilo politico e rilascia, su richiesta dell'interessato, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali lo straniero possieda i relativi requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;

b) periodicamente, su richiesta del consiglio di presidenza della Commissione

o su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, può decidere, con atto scritto e motivato dal questore, sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la cessazione dell'asilo nei confronti di tutti i cittadini di un determinato Stato ai quali era stato riconosciuto l'asilo umanitario, ovvero delle sole persone abitanti in una determinata zona ditale Stato, qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale e sia concretamente possibile il rientro nel territorio di tale Stato in condizioni durevoli di dignità e di sicurezza. In tali casi, il questore, alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario, rilascia, su richiesta dello straniero, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possedga i requisiti richiesti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali lo straniero può essere espulso dal territorio dello Stato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: TITOLO IV-bis (Disciplina del diritto d'asilo)*

**\*30. 02.**

Masi.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

*(Commissione nazionale per il diritto di asilo. Domanda di asilo e cessazione dell'asilo).*

1. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo è competente ad esaminare e a decidere sulle domande di cessazione dell'asilo e svolge ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

2. Contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e contro la decisione di cessazione dell'asilo è ammesso ricorso al

tribunale amministrativo regionale del luogo in cui dimora lo straniero. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro trenta giorni dalla data della notificazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e sospende l'esecuzione della decisione. Il tribunale amministrativo regionale si pronuncia entro i successivi trenta giorni. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. In caso di annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del giudice che dichiara l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario sostituisce a tutti gli effetti la decisione della Commissione. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni imposta di bollo o di registro.

3. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È organo collegiale, i cui membri sono nominati con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri ogni cinque anni e possono essere confermati una volta soltanto. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato, ovvero in aspettativa, se docenti universitari, e, a pena di decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, né ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione.

4. La Commissione nazionale per il diritto di asilo si compone di un consiglio di presidenza e di tre sezioni. Il Consiglio di Presidenza, formato dai presidenti delle sezioni, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente della Commissione, e, con funzioni consultive, da un rappresentante designato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, distribuisce i procedimenti tra le sezioni, stabilisce le direttive e i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, ne coordina l'attività, disciplina l'organizzazione in-

terna della Commissione, determina le modalità e i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei membri delle sezioni e del personale della Commissione e trasmette alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza della Commissione. Ogni sezione della Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei procedimenti in materia di diritti fondamentali della persona umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di presidente;

b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di vicepresidente;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari della polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o nell'applicazione degli accordi internazionali;

d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

e) un docente universitario o esperto qualificato, scelto tra le persone di riconosciuta competenza in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della condizione giuridica dello straniero;

f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato dall'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati tra gli appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero.

5. Alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. È istituito il ruolo organico del personale dipendente della Commissione anche se in posizione di comando da altre amministrazioni pubbliche, per il quale il regolamento di attuazione della presente legge determina la consistenza organica, il trattamento economico e giuridico e l'ordinamento delle carriere, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e le modalità della procedura di presentazione, raccolta ed esame delle domande di asilo e delle domande di cessazione dell'asilo, di decisione e comunicazione delle decisioni sulle domande di asilo o di cessazione dell'asilo. Esso indica le autorità rispettivamente competenti e i diritti dello straniero, nonché l'erogazione agli indigenti, fino alla comunicazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo, di un contributo di prima assistenza di importo mensile pari all'importo mensile dell'asse-

gno sociale. Il regolamento prevede altresì le modalità per l'acquisizione della documentazione, indicata o prodotta dallo straniero fino al momento dell'audizione o comunque acquisita dalla Commissione; le modalità dei colloqui e dell'audizione dello straniero, svolta secondo i principi del contraddittorio di fronte a tutti i membri della competente sezione della Commissione; le modalità per assicurare durante tutte le fasi della procedura l'assistenza di un difensore o di una persona di fiducia dello straniero e di un interprete imparziale, nonché le modalità di rilascio, rinnovo, revoca e conversione dei permessi di soggiorno per asilo politico, per richiesta di asilo e per asilo umanitario. Le disposizioni del regolamento devono comunque rispettare gli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse.

7. In caso di rigetto della domanda di asilo lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, se posteriore, dalla data di notificazione della decisione, salvi gli effetti dell'eventuale impugnazione e salvo che il questore gli rilasci, a richiesta, e se sussistono i relativi requisiti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per motivi familiari, per studio, per attesa di emigrazione verso altro Stato o per motivi di giustizia. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo può rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste.

8. Salvo il diritto dello straniero al quale è riconosciuto l'asilo in Italia di liberamente rinunciarvi e di rientrare definitivamente nel Paese di appartenenza, la

Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara cessato l'asilo con una delle seguenti procedure:

a) mediante la decisione quinquennale che nega allo straniero la permanenza dello status di rifugiato ovvero a seguito di apposita procedura iniziata su richiesta scritta e motivata, notificata allo straniero interessato con traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, presentata dal questore o dal Ministro dell'interno, sentito in apposita audizione lo straniero, mediante la decisione che dichiara cessato lo status di rifugiato qualora sussista una delle circostanze indicate dall'articolo 1, lettera c), della citata Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, riconosce l'asilo umanitario se ne ricorrono i presupposti indicati dalla presente legge ovvero decide la cessazione dell'asilo. In tali casi, in mancanza di notificazione di ricorso giurisdizionale, il questore revoca il permesso di soggiorno per asilo politico e rilascia, su richiesta dell'interessato, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali lo straniero possieda i relativi requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;

b) periodicamente, su richiesta del consiglio di presidenza della Commissione o su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, può decidere, con atto scritto e motivato dal questore, sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la cessazione dell'asilo nei confronti di tutti i cittadini di un determinato Stato ai quali era stato riconosciuto l'asilo umanitario, ovvero delle sole persone abitanti in una determinata zona ditale Stato, qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale e sia concretamente possibile il rientro nel territorio di tale Stato in condizioni durevoli di dignità e di sicurezza. In tali casi, il questore, alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario, rilascia, su richiesta dello straniero, una carta di soggiorno o un

permesso di soggiorno per i quali posseda i requisiti richiesti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali lo straniero può essere espulso dal territorio dello Stato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: TITOLO IV-bis (Disciplina del diritto d'asilo)*

**\*30. 05.**

Lucidi, Moroni.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

*(Esodi di massa).*

1. Per esodo di massa verso l'Italia si intende, ai fini dell'applicazione del presente articolo, la situazione in cui, a causa del verificarsi all'estero di una delle circostanze che consentono il riconoscimento dell'asilo in Italia ovvero di altri gravi circostanze che espongono le persone ivi residenti a gravi pericoli per l'incolumità personale di carattere eccezionale, sia imminente o sia in corso l'ingresso, anche illegale, nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il Paese di origine o di residenza; in un numero tale che, per concentrazione nel tempo o nello spazio, comporti gravi pericoli per il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale o comporti comunque esigenze alle quali, per intensità o per estensione, i pubblici poteri possono provvedere soltanto avvalendosi di mezzi e poteri straordinari ed eccezionali.

2. Nei casi di esodo di massa il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dichiara con proprio decreto lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in riferimento alla qualità e alla natura degli interventi necessari. Con analogo decreto si procede alla proroga, alla modifica e alla revoca dello stato di emergenza al venire meno dei

relativi presupposti. I predetti decreti sono immediatamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dello stato di emergenza il Governo informa i Paesi membri dell'Unione europea, gli altri Stati eventualmente interessati, gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché le Camere, le regioni e gli enti locali interessati.

3. Per l'attuazione degli interventi straordinari conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede, nell'ambito dei criteri indicati dal presente articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle altre disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione vigente, incluse le norme sulla contabilità pubblica, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e degli obblighi internazionali della Repubblica. Le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, devono essere motivate e devono essere pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

4. Fermo restando il rispetto del comma 3 del presente articolo, con le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo si può comunque disporre una o più delle seguenti misure:

a) l'introduzione di criteri e modalità speciali per il soccorso, per l'assistenza e per il controllo degli ingressi degli stranieri nel territorio italiano, anche con l'utilizzo temporaneo delle Forze armate per rafforzare la vigilanza sulle frontiere o per predisporre interventi straordinari di assistenza o di rimpatrio degli stranieri accolti;

b) la determinazione di gruppo dell'asilo umanitario o dello *status* di rifugiato da conferire agli stranieri che appartengano ad un determinato gruppo o che siano fuggiti in un determinato periodo, secondo particolari criteri e modalità, stabiliti anche con l'assistenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

c) l'avviamento, l'accompagnamento e l'alloggiamento degli stranieri accolti ai sensi del presente articolo in strutture pubbliche o private convenzionate di accoglienza temporanea, eventualmente di-

sponendo l'obbligo di dimora all'interno di tali strutture per un determinato periodo, nonché la previsione, in collaborazione con le regioni, gli enti locali, gli enti di assistenza e le organizzazioni di volontariato, di speciali forme di accoglienza, di assistenza sociale e sanitaria, e di istruzione;

d) una disciplina speciale ed eccezionale della condizione giuridica degli stranieri accolti per i quali non è stata disposta la determinazione di gruppo dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario, inclusa la previsione di particolari forme di protezione temporanea, nonché la previsione di provvedimenti amministrativi di espulsione da eseguire con accompagnamento immediato alla frontiera degli stranieri segnalati per attività connesse all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero per attività comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita o la incolumità delle persone;

e) l'avviamento o l'accompagnamento degli stranieri non accolti in Italia verso il territorio di altri Stati effettivamente disponibili alla loro accoglienza in condizioni di sicurezza e di protezione dal rischio di essere inviati nel Paese in cui sono in atto le circostanze che hanno causato l'esodo di massa;

f) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri precedentemente accolti in Italia ai sensi del presente articolo nei Paesi in cui non siano più in atto le circostanze che avevano indotto il flusso migratorio di massa e nei quali sia concretamente possibile il rientro in condizioni durevoli di sicurezza e dignità e nei quali sono effettivamente protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui sono in corso i fenomeni che hanno indotto il flusso migratorio di massa. In ogni caso sono esclusi dal rimpatrio gli stranieri accolti ai sensi del presente articolo che hanno *status* di rifugiato, nonché quelli che hanno titolo al ricongiungimento familiare con altre persone legalmente residenti in Italia o che hanno regolarmente in corso rapporti di

lavoro a tempo indeterminato o attività non occasionali di lavoro autonomo o che siano regolarmente iscritti a corsi di istruzione scolastica o universitaria in istituti di ogni ordine e grado.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: TITOLO IV-bis (Disciplina del diritto d'asilo)*

**\*30. 03.**

Masi, Vito.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

*(Esodi di massa).*

1. Per esodo di massa verso l'Italia si intende, ai fini dell'applicazione del presente articolo, la situazione in cui, a causa del verificarsi all'estero di una delle circostanze che consentono il riconoscimento dell'asilo in Italia ovvero di altri gravi circostanze che espongono le persone ivi residenti a gravi pericoli per l'incolumità personale di carattere eccezionale, sia imminente o sia in corso l'ingresso, anche illegale, nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il Paese di origine o di residenza; in un numero tale che, per concentrazione nel tempo o nello spazio, comporti gravi pericoli per il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale o comporti comunque esigenze alle quali, per intensità o per estensione, i pubblici poteri possono provvedere soltanto avvalendosi di mezzi e poteri straordinari ed eccezionali.

2. Nei casi di esodo di massa il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dichiara con proprio decreto lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in riferimento alla qualità e alla natura degli interventi necessari. Con analogo decreto si procede alla proroga, alla modifica e alla revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti. I predetti decreti sono immediatamente pubblicati nella *Gazzetta*